



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 30 ottobre 2023
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0340 (NLE)**

**13769/23
ADD 1**

**AELE 30
EEE 25
N 79
ISL 40
FL 21
MI 842
ENT 213
CONSOM 356
COMPET 980**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Progetto di DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

PROGETTO

**DECISIONE N. ...
DEL COMITATO MISTO SEE**

del ...

**che modifica l'allegato II
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011¹.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1121 della Commissione, dell'8 luglio 2021, che specifica i dati statistici che devono essere trasmessi dagli Stati membri per quanto riguarda i controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione, in materia di sicurezza e conformità dei prodotti².
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1267 della Commissione, del 20 luglio 2022, che specifica le procedure per la designazione degli impianti di prova dell'Unione ai fini della vigilanza del mercato e della verifica della conformità dei prodotti a norma del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio³.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1.
² GU L 243 del 9.7.2021, pag. 37.
³ GU L 192 del 21.7.2022, pag. 21.

Articolo 1

L'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) nel capo XVII, al punto 9 (Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:

"- 32019 R 1020: Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).";
- 2) nel capo XIX, il punto 3b (Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) è così modificato:
 - i) è aggiunto il testo seguente:

", modificato da:

- 32019 R 1020: Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).";
 - ii) l'adattamento b) è soppresso;

- 3) nel capo XIX, dopo il punto 3ua (Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1668 della Commissione) è inserito il testo seguente:

"3v. 32019 R 1020: Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) salvo disposizioni contrarie, i riferimenti al diritto dell'Unione si intendono fatti all'accordo SEE;
- b) l'articolo 3 è così modificato:
 - i) al punto 24, dopo il riferimento al regolamento (UE) n. 952/2013, sono aggiunte le parole "o le amministrazioni doganali degli Stati EFTA competenti ad applicare la normativa doganale e qualsiasi altra autorità degli Stati EFTA che, ai sensi del diritto nazionale, dispone del potere di applicare alcune norme doganali";

- ii) al punto 25, dopo il riferimento al regolamento (UE) n. 952/2013, sono aggiunte le parole "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, alle procedure corrispondenti conformemente alla rispettiva normativa doganale nazionale.";
- iii) al punto 26, dopo le parole "territorio doganale dell'Unione" sono aggiunte le parole "o dei territori doganali degli Stati EFTA";
- c) all'articolo 14, paragrafo 2, le parole ", tra cui i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" non si applicano agli Stati EFTA;
- d) all'articolo 25, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 28, paragrafo 4, secondo comma, i riferimenti al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio si intendono fatti, per quanto riguarda gli Stati EFTA, alle corrispondenti disposizioni del diritto doganale nazionale;
- e) per quanto riguarda il Liechtenstein, gli obblighi delle autorità designate a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, sono disciplinati dal diritto nazionale;
- f) al momento del loro ingresso nel SEE, i prodotti esportati dal Liechtenstein verso le altre parti contraenti possono essere sottoposti ai controlli in conformità degli articoli da 25 a 28;

- g) l'articolo 25, paragrafi 2, 4 e 6, e l'articolo 34, paragrafo 6, non si applicano al Liechtenstein;
 - h) l'articolo 26, paragrafo 4, non si applica agli Stati EFTA;
 - i) all'articolo 28, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "nel sistema informatico doganale" leggasi "in qualsiasi notifica rilasciata alle parti interessate secondo le procedure nazionali";
 - j) gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, alla rete dell'Unione per la conformità dei prodotti a norma degli articoli da 29 a 31. L'Autorità di vigilanza EFTA partecipa in qualità di osservatore.
- 3va. 32021 R 1121: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1121 della Commissione, dell'8 luglio 2021, che specifica i dati statistici che devono essere trasmessi dagli Stati membri per quanto riguarda i controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione, in materia di sicurezza e conformità dei prodotti (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 37).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione si intendono adattate come segue:

- a) all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 4, i riferimenti al regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione si intendono fatti, per quanto riguarda gli Stati EFTA, alle corrispondenti disposizioni del diritto doganale nazionale;
- b) all'articolo 1, lettera c), punto ix), le parole "normativa dell'Unione [violata]" sono sostituite dalle parole "disposizioni dell'accordo SEE [violate]".

3vb. 32022 R 1267: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1267 della Commissione, del 20 luglio 2022, che specifica le procedure per la designazione degli impianti di prova dell'Unione ai fini della vigilanza del mercato e della verifica della conformità dei prodotti a norma del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 192 del 21.7.2022, pag. 21).";

4) nel capo XXI, al punto 1 (Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:

"- 32019 R 1020: Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).".

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento (UE) 2019/1020 e dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/1121 e (UE) 2022/1267 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ... purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il ...

Per il comitato misto SEE

Il presidente

I segretari

del comitato misto SEE
